



ORDINANZA Sindacale NR. 10 DEL 20/01/2021

OGGETTO:

RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE BIOSPILLA NEL RISPETTO DELLE MISURE DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 82 DEL 17.05.2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVI-19

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Spilamberto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17.2.2009 ha istituito il mercato dei produttori agricoli del biologico "Biospilla" ai sensi del DM 20.11.2007;
- che con deliberazione n. 19 del 18.3.2009 la Giunta Comunale ha approvato il Disciplinare del mercato previsto dall'art. 4, co. 3 del DM 20.11.2007;
- che il mercato "Biospilla" si svolge ogni venerdì mattina nella zona adiacente il Torrione

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Considerato che, a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'attività di vendita si è interrotta nel corso del 2020 in quanto le ditte partecipanti si sono auto-sospese;

Considerato inoltre che, nel mese di dicembre 2020, il mercato "Biospilla" è ripreso con la partecipazione di nuove imprese agricole che hanno fatto domanda di partecipazione anche per il 2021;

Richiamati i provvedimenti emanati dal governo e dalla regione dopo il periodo del lockdown, con i quali sono state adottate prescrizioni per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19, riguardanti gli spostamenti e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, con decorrenza dal 18 maggio 2020, in particolare:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74;
- il DPCM 17 maggio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio con specifico riferimento alle disposizioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla lettera c) dell'allegato 1 che stabilisce, tra l'altro, le misure generali, le competenze dei comuni e le misure a carico dei titolari di posteggio nei mercati;

Visti da ultimi:

ORDINANZA Sindacale NR. 10 DEL 20/01/2021

- il DL. 14 gennaio 2021, n. 2 " *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*" lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 e che sono state rafforzate le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19;

- il DPCM 14 gennaio 2021 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L)

ORDINA

1) Che il mercato "Biospilla", da **venerdì 22 gennaio 2021** si svolga con gli orari vigenti e nella zona adiacente al Torrione (tratto tra via Roncati ed incrocio con Viale Rimembranze) con esclusione dell'area limitrofa alla caserma dei carabinieri di via Roncati 2, con le seguenti modalità:

- collocazione nell'area mercatale di apposita cartellonistica, in lingua italiana e inglese, rivolta agli acquirenti, con le informazioni relative alle misure di prevenzione;
- utilizzo di mascherina sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti anche durante il periodo di attesa in fila;
- la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;

2) Che vengano attuate le seguenti misure atte a prevenire ogni eventuale contagio da Covid-19:

- i titolari di posteggio sono tenuti ad adottare le seguenti misure:
 - a. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - b. uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - c. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. In particolare tali sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - d. é vietata la vendita con modalità self service;
 - e. agli operatori non è consentita la vendita nella parte laterale del banco ma solo nella parte frontale.

3) La mancata osservanza delle disposizioni del presente provvedimento in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19 (misure di cui ai precedenti punti 2 e 3), è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e dagli artt. 2 e 2



ORDINANZA Sindacale NR. 10 DEL 20/01/2021

bis del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74. A tal fine l'autorità competente è il Sindaco.

Si trasmette copia del presente provvedimento ai Responsabili di Struttura del Comune di Spilamberto, al Comando della Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli, al Comando Stazione Carabinieri di Spilamberto, e agli espositori del mercato.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune e la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

IL SINDACO
Umberto Costantini
(documento firmato digitalmente)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.